

COMUNE DELL'ALTOPIANO DELLA VIGOLANA

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL
COMITATO GEMELLAGGI**

Approvato con deliberazione consiliare n. 33 di data 10.08.2016

INDICE

1. SCOPO DEL GEMELLAGGIO
2. DEFINIZIONI
3. PROCEDURA DI APPROVAZIONE, CONFERMA, REVOCA
4. FUNZIONE DEL COMINATO
5. RISORSE ECONOMICHE
6. COMPITI DEL COMITATO
7. COLLABORAZIONE DEL COMITATO
8. COMPOSIZIONE DEL COMITATO
9. DECANDENZA E DIMISSIONI
10. SEDUTE DEL COMINATO – QUORUM COSTITUTIVO E QUORUM
DELIBERATIVO – CONVOCAZIONI
11. COMPITI DEL PRESIDENTE
12. LOCALI DELLE RIUNIONI
13. DURATA
14. ENTRATA IN VIGORE

1. SCOPO DEL GEMELLAGGIO

Lo scopo di effettuare dei gemellaggi tra il comune dell' Altopiano della Vigolana e di altri enti territoriali italiane e con realtà territoriali di altri Paesi comunitari ed Extracomunitari ha principalmente i seguenti obiettivi:

- scambio di esperienze e sviluppo di attività congiunte nel campo delle politiche giovanili e sociali;
- scambio di esperienze sulla gestione dei comuni ed ei loro servizi ai cittadini;
- avviare contatti economici;
- scambi scolastici e tra giovani;
- scambi turistici;
- scambi di esperienze nel campo della tutela ambientale;
- stabilire contatti tra organizzazioni sociali e culturali;
- organizzare eventi culturali e sportivi comuni.

Allo scopo di promuovere, gestire e coordinare al meglio le attività legate al gemellaggio viene nominato , dalla Giunta Comunale il Comitato Gemellaggio. Il Comitato è la proiezione operativa dell'Amministrazione Comunale che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo dei Gemellaggi e che coordina, a tal fine, le varie componenti della comunità locale.

2. DEFINIZIONI

Gemellaggi

Il Gemellaggio costituisce formale attestazione di reciprocità di relazioni privilegiate fra città italiane e di diverse nazioni, finalizzato all'intensificazione di rapporti culturali, sociali, sportivi, politici, turistici, culturali, commerciali, artigianali con costante riferimento ad un'azione comune per la pace, solidarietà, l'incontro fra i popoli e la salvaguardia dei diritti umani.

Caratteristiche della città gemella

1. Il gemellaggio è stipulato, di norma, con città che hanno caratteristiche simili al Comune Altopiano della Vigolana per dimensione demografica, complementarietà delle tradizioni, alla vocazione turistica, storico - culturale, artigiano – commerciale, scolastica oppure per legami di fatto instauratisi nel tempo tra le due realtà.

2. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, motiva adeguatamente nella deliberazione istitutiva del Gemellaggio i fondamenti della stipula dell'atto

3. PROCEDURA DI APPROVAZIONE, CONFERMA, REVOCA

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, motiva adeguatamente, nella deliberazione istitutiva del Gemellaggio, i fondamenti della stipula dell'atto.
2. Ogni Gemellaggio deve essere confermato con deliberazione dalla Giunta Comunale ogni 5 anni, attestando la continuità dei rapporti e dei presupposti che hanno motivato l'atto.
3. I Gemellaggi non confermati entro sei mesi dalla scadenza del termine sono di diritto considerati decaduti per il Comune dell'Altopiano della Vigolana.
4. I provvedimenti di revoca esplicita dei Gemellaggi sono di competenza del Consiglio comunale.

4. FUNZIONE DEL COMITATO

1. È istituito nel Comune dell'Altopiano della Vigolana il Comitato per i gemellaggi con compito di:
 - a) promuovere, programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività dei gemellaggi promossi dal Comune dell'Altopiano della Vigolana con enti territoriali italiani e con realtà territoriali di altri Paesi comunitari ed extracomunitari sulla base delle relative delibere degli organi comunali;
 - b) favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio e la sua più ampia e consapevole partecipazione alle suddette iniziative con specifico riguardo al coinvolgimento di associazioni, organismi, gruppi sociali, scuole che operano nel Comune nei settori economico, culturale, sociale, sportivo, scolastico.La sede del Comitato è fissata presso la sede legale del comune Altopiano della Vigolana.

5. RISORSE ECONOMICHE

1. Affinché il Comitato possa realizzare gli obiettivi di cui all'art. 1, il Consiglio comunale provvederà ad iscrivere nel bilancio di previsione annuale un apposito stanziamento di spesa.
2. Il Comitato potrà utilizzare il suddetto stanziamento formulando, in riferimento alle singole necessità, specifiche richieste alla Giunta comunale che provvederà con apposite deliberazioni.
3. Il Comitato, al fine di incrementare le proprie attività, potrà, inoltre, giovare di contributi di enti e privati, del ricavato di manifestazioni organizzate allo scopo e di altre fonti di entrata da stabilire di volta in volta. Annualmente il Comitato propone all'Amministrazione comunale modalità e finalità di spesa degli stanziamenti di cui al presente articolo.

6. COMPITI DEL COMITATO

1. Il Comitato, cui spettano funzioni propositive ed è il supporto operativo dell'Amministrazione, collabora strettamente con l'Amministrazione comunale che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio.
2. Nello svolgimento della sua attività, il Comitato per i gemellaggi, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, curerà la diffusione di una coscienza europeista e di "cittadini del mondo" nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo e irrinunciabile significato volto a favorire l'unità politica dell'Europa e la pace e la fratellanza tra i popoli.

7. COLLABORAZIONE AL COMITATO

1. Il Comitato gemellaggi può avvalersi della collaborazione esterna di associazioni o cittadini che si ritrovano nei fini individuati nel presente regolamento e che manifestano il proprio interesse, in relazione a specifici progetti.
2. Il Comitato gemellaggi può coinvolgere le consulte nominate dal Consiglio Comunale in relazione a specifiche iniziative e attività.

8. COMPOSIZIONE COMITATO

1. Il Comitato è nominato con delibera della Giunta comunale.
2. Il Comitato si compone di 12 (dodici) membri, che svolgono la loro funzione a titolo gratuito, di cui:
 - Sindaco o altro Amministratore delegato ai gemellaggi, che assume le funzioni di presidente del Comitato;
 - due designati dal Consiglio comunale, l'uno per la maggioranza, l'altro per la minoranza;
 - Presidente o suo delegato consorzio pro loco
 - n. 1 rappresentante scuola
 - n. 1 rappresentante delle associazioni
 - n. 1 rappresentate del coro/gruppi musicali
 - n.1 rappresentate dei corpi dei vigili del fuoco
 - n. 1 rappresentante dei giovani
 - n. 1 rappresentante degli agricoltori
 - n. 1 rappresentante degli artigiani
 - n.1 rappresentante degli albergatori

Svolge le funzioni di segretario il Responsabile del Servizio attività culturali e sociali o altro dipendente comunale individuato dal Segretario comunale.

3. Il Comitato ha funzione d'indirizzo e di programmazione e si avvale, per la sua attività, della collaborazione delle associazioni, di enti e di soggetti in base alle aree di interesse.

4. Il Comitato per i gemellaggi convocherà una riunione aperta al pubblico, almeno una volta all'anno per raccogliere proposte ed iniziative che saranno dallo stesso valutate.
5. Il Comitato può avvalersi, a titolo essenzialmente gratuito di uno o più interpreti che favoriscano i rapporti con le Città estere gemellate.
6. Il Comitato non ha fini di lucro, è apolitico ed autonomo, nel pieno rispetto della libertà e della dignità dei componenti.

9. DECADENZA E DIMISSIONI

1. La decadenza di uno o più componenti del Comitato per i gemellaggi può avvenire:
 - a) per dimissioni;
 - b) per assenza a più di tre sedute consecutive senza valida giustificazione.

10. SEDUTE DEL COMITATO - QUORUM COSTITUTIVO E QUORUM DELIBERATIVO - CONVOCAZIONI

1. Il Comitato delibera in prima convocazione con l'intervento dei 2/3 dei componenti ed in seconda convocazione con l'intervento di 1/3 dei componenti;
2. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti, in caso di parità di voto prevale il voto del Presidente;
3. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno in seduta ordinaria: entro il 31 dicembre per proporre all'Amministrazione il programma relativo all'anno successivo ed entro il 15 giugno, per la verifica del programma o per le sue eventuali modifiche o integrazioni. Il programma dovrà essere sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale. L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo chiedano almeno cinque componenti.
4. Il Comitato si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo richiedano almeno tre dei suoi componenti.
5. Gli avvisi di convocazioni del Comitato per i gemellaggi con il relativo ordine del giorno dovranno essere trasmessi ai componenti almeno tre giorni prima della data fissata; per motivate ragioni d'urgenza esse potranno però essere fatte senza preavviso e con qualsiasi mezzo.
6. In relazione alla natura degli argomenti da trattare il Comitato potrà invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, assessori comunali, rappresentanti di associazioni, fondazioni, categorie professionali, enti e scuole.

11. COMPITI DEL PRESIDENTE

Compete al Presidente svolgere tutti i compiti assegnati dal presente regolamento, ed in particolare:

- convocare e presiedere le riunioni del Comitato per i gemellaggi e disporre l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Comitato stesso;
 - firmare la corrispondenza e gli atti ufficiali del Comitato;
 - vigilare affinché le disposizioni e gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento e dal Comitato per i gemellaggi trovino attuazione.
2. In caso di assenza del Presidente, il componente più anziano d'età ne assume la funzione.

12.LOCALI DELLE RIUNIONI

Il Comitato per i gemellaggi si riunisce nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale. Di ogni riunione sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

13.DURATA

La durata in carica dei componenti del Comitato per i gemellaggi segue quella del Consiglio Comunale che ha deliberato la sua nomina ai sensi del precedente art. 4, comma 1. I componenti medesimi restano tuttavia in carica sino alla nomina del nuovo Comitato.

14.ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore a far data dalla esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.